



COMUNE DI STALETTI'

Provincia di Catanzaro

Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni

COMUNE DI STALETTI' (CZ)

INDICE

TITOLO I

Disciplina della pubblicità e delle affissioni

CAPO I

Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione
- Art. 3 - Gestione dei servizi
- Art. 4 - Funzionario responsabile
- Art. 5 - Entrata in vigore dei regolamento - Disciplina transitoria

CAPO II

Disciplina della pubblicità

- Art. 6 - Disciplina generale
- Art. 7 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Art. 8 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
- Art. 9 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 10 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzioni
- Art. 11 - Autorizzazioni
- Art. 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

CAPO III

Il piano generale degli impianti pubblicitari

- Art. 13- Criteri generali
- Art. 14- La pubblicità esterna
- Art. 15- Gli impianti per le pubbliche affissioni

TITOLO II

Disciplina dell'imposta sulla pubblicità, del servizio e dei diritto sulle pubbliche affissioni

CAPO I

Disciplina generale

- Art. 16 - Applicazione dell'imposta e del diritto
- Art. 17 - Classificazione del Comune
- Art. 18 - La deliberazione delle tariffe

CAPO II

Imposta sulla pubblicità - Disciplina

- Art. 19- Presupposto dell'imposta
- Art. 20 - Soggetto passivo
- Art. 21 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 22 - Dichiarazione
- Art. 23 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 24 - Pagamento dell'imposta e del diritto

CAPO III
Imposta sulla pubblicità- Tariffe

- Art. 25 - Tariffe
- Art. 26 - Pubblicità ordinaria
- Art. 27 - Pubblicità ordinaria con veicoli
- Art. 28 - Pubblicità con veicoli dell'impresa
- Art. 29 - Pubblicità con pannelli luminosi
- Art. 30 - Pubblicità con proiezioni
- Art. 31 - Pubblicità varia
- Art. 32 - Imposta sulla pubblicità - Riduzioni
- Art. 33 - Imposta sulla pubblicità - Esenzioni

CAPO IV

Il servizio delle pubbliche affissioni

- Art. 34 - Finalità
- Art. 35 - Affissioni - Prenotazioni - Registro cronologico
- Art. 36- Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

CAPO V

Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe

- Art. 37 - Tariffe - Applicazioni e misure
- Art. 38 - Tariffe - Riduzioni
- Art. 39 - Diritto - Esenzioni

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

Sanzioni

- Art. 40 – Sanzioni tributarie
- Art. 41 – Interessi
- Art. 42 – Sanzioni amministrative

CAPO II
Contenzioso

Art. 43 – Giurisdizione tributaria

Art. 44 – Procedimento

CAPO III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 45 – Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al DPR n. 639/1972

Art. 46 – Entrata in vigore – Effetti

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplinare adottato nel territorio del Comune di Staletti, stabilisce le modalità per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507.

Art. 2

Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'articolo 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:

- a) dal Capo I del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507;
- b) dall' articolo 23 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, modificato dall'articolo 13 del D.Lgs. 10 Settembre del 1993, n. 360;
- c) dagli articoli dal 47 al 59 del DPR 16 Dicembre 1992, n. 495;
- d) dall'articolo 14 della legge 29 Giugno 1939, n. 1497;
- e) dall'articolo 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
- f) dalla legge 18 Marzo 1959, n. 132 e dall'articolo 10 della legge 5 Dicembre 1986;
- g) dalla altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Art 3

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica imprenditoriale, è effettuata dal Comune in concessione a soggetti terzi.
2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza della Giunta Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 Giugno 1990, n. 142 ovvero può gestirlo in economia diretta.
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.

Art 4

Funzionario responsabile

1. Nel caso che la gestione avvenga in economia diretta, il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi individua un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.
3. Avendo optato all'articolo 3 la scelta della gestione in concessione a soggetti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 32 del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507, le attribuzioni affidate al funzionario responsabile sono di competenza del Concessionario.

Art. 5

Entrata in vigore del regolamento – Disciplina transitoria

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n.507, il presente regolamento entra in vigore dal 1 Gennaio dell'anno successivo o dalla data stabilita dagli uffici finanziari, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.

CAPO II

Disciplina della pubblicità

Art 6

Disciplina generale

1. Nell'installazione degli Impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a quanto dispone la legge 18 Marzo 1959 n. 132, è riservato allo Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente o installati violando le disposizioni di cui al I comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'articolo 42 presente regolamento.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente o effettuate in violazione delle norme di cui al I comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunale.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'articolo 24 del D.Lgs. N.507/1993, indicate nell'articolo 42 del presente regolamento a seconda della loro natura.

Art. 7

Divieti di installazioni ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all' articolo 14 della legge 29 Giugno 1939 n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti fontane monumentali e sugli altri beni di cui all'articolo 22 della legge 1 Giugno 1939 n. 1089, nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali, case di cura e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l' apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di comunicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al comma I e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al II comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione cui agli articoli 131,134, 135 e 136 del regolamento emanato con Il DPR 16 Dicembre 1992, n.495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dagli articoli 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le norme d'attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con Il D.Lgs. 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
5. All'interno del centro storico non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere dell'Ufficio Tecnico comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alla delimitazione del centro storico previsto nel piano regolatore generale.
6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 6.

Art. 8

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade o in vista di esse fuori dai centri abitati dell'articolo 23 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, modificato dall'articolo 13 del D.lgs. 10 Settembre 1993 n. 360 è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3 capo I, titolo II del regolamento emanato con il DPR 16 Dicembre 1992, n. 495.
2. All'interno del centro abitato del capoluogo e delle frazioni del territorio comunale:
 - a) si osservano le disposizioni di cui al 5 comma dell'articolo 7 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico".
 - b) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell'articolo 14 ed è autorizzata con le modalità stabilite dell'articolo 11 del presente regolamento. Il sindaco può concedere alla distanza minima di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in materia ed in precedenza richiamate;
 - c) le dimensioni dei cartelli non deve superare la superficie mq 6 (sei) se installati fuori dai centri abitati per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in adiacenza ai fabbricati la superficie non deve superare mq. 20 (venti). La dimensione dei cartelli installati dentro i centri abitati non deve superare la superficie di mq. 3 (tre);
 - d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'articolo 50 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 9
Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, 507. In:
 - a) Pubblicità ordinaria;
 - b) Pubblicità effettuata con veicolo;
 - c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d) Pubblicità varia;
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegna, cartelli locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.
Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli a quelle effettuate dai commi 1,3, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 47 del regolamento emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi esclusi negli "altri mezzi pubblicitari" gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relativa alla "pubblicità varia".
È compreso nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili, su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
 - a) Pubblicità visiva effettuata per conto altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibita ai trasporti per suo conto, compreso i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli articoli 57 e 59 del regolamento emanato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495.
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegna, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.

5. E' compresa fra la "pubblicità con protezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:
 - a) La pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine ed altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, di seguito definita "pubblicità con striscioni";
 - b) La pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
 - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
 - d) la pubblicità effettuate mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altro mezzi pubblicitari, definita di seguito pubblicità in forma ambulante";
 - e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Art. 10

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall' articolo 49 del DPR 16 Dicembre 1992, n 495 e successive modifiche ed integrazione e con l' osservanza di quanto stabilito dall'articolo 8 del presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione devono essere conformi a quanto prescrive l'articolo 50 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495.
3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al IV comma del precedente articolo 9 all' interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per l'installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal V comma dell'articolo 7.

4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 1.5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi delle strade.

Art. 11

Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed all'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'articolo 53 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda, in carta legale, con la documentazione prevista dal successivo III comma.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma del articolo 23 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n 285.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio Tecnico comunale, in originale, allegando:
 - a) una autocertificazione con quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) un bozzetto ed una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 - d) il nullaosta tecnico dall'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
4. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può

procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

5. È sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'articolo 7.

Art. 12

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno.
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste al fatto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'articolo 55 del DPR n.495 del 1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato del luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio - assenso da parte dal Comune.

CAPO III

Il piano generale degli impianti pubblicitari

Art 13 Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo comune in conformità al presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti: la prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'articolo 9 commi 24 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli Impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo articolo 15.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione il piano verrà proposto per l'approvazione da parte del concessionario.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 Ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione del centro abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 14

La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Sono pertanto escluse dal piano le locazioni vietate dall'articolo 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal V comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il Piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal I comma dell'articolo 8, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario:
 - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'articolo 8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

5. Il piano comprende:

- a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
- b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
- c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, standardi, festoni di bandierine e simili;
- d) per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'articolo 9 del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507.

Art 15

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'articolo 18 del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507, si determina la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quelle da destinare alle affissioni di natura commerciali, funebre le superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 150, con tolleranza del 5% in aumento o diminuzione garantendo comunque la superficie minima.

3. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) standardi porta manifesti;
 - c) poster per l'affissione di manifesti;
 - d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
4. Tutti gli impianti dovranno essere collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
5. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'articolo 7 del presente regolamento.
6. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
7. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 Ottobre e che entra in vigore dal 1 Gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I **Disciplina generale**

Art 16

Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art 17

Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 Dicembre dell'anno 2001 il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507, nella classe: V (quinta)

Art. 18

La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale ogni anno; qualora non vengano modificate, s'intendono prorogate di anno in anno.

CAPO II
Imposta sulla pubblicità – Disciplina

Art. 19
Presupposto dell'imposta

1. È soggetta all'Imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti al fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art 20
Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. È obbligato al pagamento dell'Imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente I comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle stesse ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per riscossione coattiva dell'imposta accessori e spese.

4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art 21

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, de D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria: per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 22
Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'articolo 11, il soggetto passivo dell'imposta prima di iniziare la pubblicità è tenuto a presentare all'ufficio comunale (o concessionario) su apposito modulo presso lo stesso disponibile la dichiarazione anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B. articolo 5 DPR 26.10.1972 n. 642, modificato dal DPR 30.12.1982 n. 955).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'impostazione. Quando dalla stessa risulti dove l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche entro 90 giorni, a mezzo assegno di c/c postale, senza spese per l'utente.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il termine predetto.
4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'articolo 9, commi 2, 3 e del presente regolamento (articoli 12, 13 e 14 commi 1 e 3 D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1 Gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto articolo 9, commi 5

e 6 (articolo 14 comma 3 e articolo 15, D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 23
Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, il Comune precede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Nell' avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
 - a) l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;
 - b) il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4;
 - c) il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, In conformità agli articoli 18, 19, 20 e seguenti del D.Lgs. 31 Dicembre 1992 n 546.
4. gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

Art. 24

Pagamento dell'Imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Concessionario del Comune o Concessionario esterno. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità è allegata alle dichiarazioni 1 e 2 dell'articolo 22. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'Imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 Gennaio di ogni anno, salvo proroghe della finanziaria. Qualora l'importo annuale sia superiore a € 1.000,00 il pagamento può essere effettuato in rate mensili.
4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio comunale al momento della richiesta del servizio di affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettari o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria Comunale.
5. La riscossione coattiva dell' imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68 del DPR 28 Gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo dev'essere formato reso esecutivo entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 Dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione

6. I crediti del Comune relativi all'Imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sugli immobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'articolo 2752 comma quarto, del Codice Civile.
7. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B articolo 5 DPR n. 642/1972 indirizzata al Concessionario del Comune. Il Concessionario provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

CAPO III

Imposta sulla pubblicità – Tariffe

Art. 25

Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 26

Pubblicità ordinaria

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con i mezzi di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'articolo 12 del D.Lgs. N. 507/1993, per l'anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente articolo 21.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissione dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto

determinata In conformità all'articolo 21. nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
 - a) compresa fra mq. 5,5 e mq 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento,
 - b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'articolo 21.

Art 27

Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'articolo 9, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma dell'articolo 13 del D.Lgs. N 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente articolo 21
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal IV comma dell'articolo 26, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa è maggiorata del 100 per cento. Si osservano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, modificato dall'articolo del D.Lgs. 10 Settembre 1993, n. 360 e dell'articolo 57 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che alle disposizioni di cui alla legge finanziaria per l'anno 2003.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
- 5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.**
- 6. per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.**

Art 28

Pubblicità con veicoli dell'impresa

1. L'impresa per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta per anno solare:
 - a) Al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
 - b) Ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1 Gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
 - c) Secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformità all'articolo 13, comma terzo del D.Lgs. n. 50/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta dagli agenti autorizzati.

Art 29

Pubblicità con veicoli dell'impresa

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'articolo 9 comma quarto del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal comma dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'articolo 21.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art 30

Pubblicità con proiezioni

1. L'imposta per pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previsto dall'articolo 9 V comma del regolamento effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per classe del Comune, dal IV comma dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. **Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 230 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.**

Art 31

Pubblicità varia

1. La tariffa dell'imposta per pubblicità effettuata:

- a) Con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita per la classe del Comune, dal I comma dell'articolo 15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'articolo 21, commi 2 e 7 del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
- b) Da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'articolo 5 secondo comma, del decreto;
- c) Con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dell'articolo 15, secondo comma, del decreto;
- d) In forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente

dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'articolo 15 del decreto;

e) A mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'articolo 15 del decreto.

1. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.

Art 32

Imposta sulla pubblicità – Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta ad un quarto (pagamento del 25% dell'imposta):
 - a) Per la pubblicità, avendo le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b), c) del terzo comma dell'articolo 19 del presente regolamento, effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) Per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c) Per pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche con l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'articolo 19, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'articolo 22, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati. Il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, issando

un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalla norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Art 33

Imposta sulla pubblicità – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
 - a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività esercitata nei locali stessi i mezzi pubblicitari – ad eccezione delle insegne – esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) Gli avvisi al pubblico:
 - Esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta;
 - Riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di mq.
 - c) La pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
 - d) La pubblicità escluse le insegne – relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio, le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) La pubblicità esposta delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
 - g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali e dal Comune o sua azienda;
 - h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di altro ente che non persegue scopi di lucro;
 - i) Le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento
 - j) I manifesti e gli avvisi proposti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. I soggetti di cui alla lettera b) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione o autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.

CAPO IV

Servizio delle pubbliche affissioni

Art 34

Finalità

1. Il Comune a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'articolo 15, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli articoli 70 e 21 del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507, richiamati nei successivi articoli 38 e 39 del presente regolamento.

3. La collocazione degli Impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultino finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'articolo 15. c. 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.
6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'articolo 15. c. 3. lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'articolo 12 del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente articolo 26.
7. Come da decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 il minimo del diritto di urgenza parte da € 25,82 applicabile nell'arco delle 48 ore applicabile per i funebri, il servizio di affissione notturno a partire dalle ore 21.00 alle ore 7.00.

Art 35

Affissioni - Prenotazioni - Registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente, il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni apponendovi il suo visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 36

Criteria e modalità per l'espletamento del servizio

1. In caso di concessione del servizio ad un concessionario, le attività di cui sopra e quelle dell'articolo precedente si intendono trasferite a carico dello stesso concessionario.

CAPO V

Diritto sulle pubbliche affissioni Tariffe

Art 37

Tariffe - Applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto secondo quanto previsto nella relativa delibera della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe stesse.

Art 38

Tariffa -Riduzioni

La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni prevede le riduzioni del 30% come indicato dalla Delibera di Giunta N° delle Tariffe .

Art. 39

Diritto -Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) I manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell' ambito del proprio territorio;
 - b) I manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che gli organi esecutivi del Comune esercitano secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
Sanzioni

Art. 40
Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 22 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'articolo del D.Lgs. n.507/1993.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'Imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione é prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

Art. 41
Interessi

1. Sulle somme dovute e corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso a

decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 42

Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 Dicembre 1981 n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D . Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alla Installazioni degli impianti si applica la sanzione da € 100,00 a € 1.000,00. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 90 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al DPR 78 Gennaio 1988 n 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all' applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, Il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposto o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi di cui ai precedenti

articoli 40 e 41.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute o una cauzione stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto
7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'articolo 13.
8. Tutte le attività di cui al presente articolo possono essere trasferite al concessionario, nel caso di concessione del servizio a terzi.

CAPO II

Contenzioso

Art. 43

Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 Dicembre 1992 n. 546.
2. Il processo è Introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Art. 44

Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'articolo 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 45

Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al DPR n. 639/1972

1. Il Comune può procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti vigente il DPR 26 Ottobre 1972 n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione é stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalità di cui all'articolo 23 del predetto decreto.

Art. 46

Entrata in vigore – Effetti

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al primo comma dell'articolo 5, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.

